

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2325 del 11/05/2018
Oggetto	Procedimento MOPPA4056 (ex 5596/S). Rilascio di variante d'uso per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Camposanto (MO). Ditta NUOVA CARROZZERIA G.M.srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2391 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Procedimento MOPPA4056 (ex 5596/S). Ditta CARROZZERIA NUOVA G.M. srl

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale) mediante pozzo sito in comune di Camposanto (MO), in via San Felice n. 50.

Regolamento regionale n. 41/2001, articolo 19.

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio Idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1195 del 25/7/2016 avente ad oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO:

- della concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta CARROZZERIA NUOVA G.M. srl ad alla cointestataria ditta G.M. CATAFORESI srl, con determinazione cumulativa ricognitoria atto n. 6609 del 11/05/2005;
- della domanda di rinnovo della concessione preferenziale soprarichiamata, presentata dalla ditta G.M. CATAFORESI srl congiuntamente alla ditta NUOVA CARROZZERIA G.M. srl, in data 24/10/2005 in comune di Camposanto (MO) in via per San Felice n. 50;
- che la ditta G.M. CATAFORESI srl con sede a Camposanto (MO) in via per San Felice n. 50, con domanda acquisita al protocollo PGM0/2017/6063 del 29/03/2017, ha chiesto una variante non sostanziale alla medesima concessione, consistente nel cambio d'uso da industriale ad igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale) in considerazione del trasferimento della propria sede produttiva da via San Felice n. 50 a via della Meccanica nel medesimo comune di Camposanto, dichiarando al contempo di rinunciare alla derivazione per uso industriale, lasciando la titolarità della concessione alla ditta NUOVA CARROZZERIA G.M. srl;

- che il pozzo di cui trattasi, ubicato su foglio 13 mappale 204 del N.C.T. del comune di Camposanto, via San Felice n. 50 è rimasto ad uso esclusivo della ditta NUOVA CARROZZERIA G.M. srl con sede a Camposanto (MO) in via dell'Artigianato n. 6/8, con prelievo per il solo uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che la domanda di cambio d'uso presentata è riconducibile ad un procedimento di variante non sostanziale di concessione di cui all'art. 31 del Regolamento regionale n. 41/2001 ed è corredata della prevista documentazione di supporto;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- la ditta G.M. CATAFORESI srl ha chiuso in data 31/12/2006, il proprio stabilimento produttivo sito a Camposanto in via San Felice n. 50;

- i dati dell'utenza idrica sotterranea abbinata al presente procedimento sono da rimodulare nel modo seguente:

- uso igienico ed assimilati per irrigazione area verde aziendale;
- volume richiesto m³/anno 100;
- portata nominale richiesta 4,5 l/s;
- immutate le caratteristiche del manufatto;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria per la richiesta di concessione con procedura ordinaria;

PRESO ATTO che:

- restano immutate le caratteristiche del pozzo in argomento e che la variante d'uso richiesta non comporta una nuova valutazione sugli impatti a carico della falda idrica sotterranea;

- è necessario provvedere alla stesura di un nuovo disciplinare di concessione;

- in considerazione della prosecuzione ininterrotta dell'utenza idrica di derivazione, la ditta G.M. CATAFORESI srl cointestataria della concessione originaria, deve corrispondere i canoni di concessione ad uso industriale a decorrere dall'anno 2006,

- il canone, limitatamente all'uso industriale viene a cessare con decorrenza dall'annualità 2017, come da istanza presentata;

VERIFICATO che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la nuova destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati - irrigazione di area verde aziendale" di cui alla lettera f) art. 152, comma 1 della L.R. 3/1999,

così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone, visto il quantitativo volumetrico richiesto corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (100 m³/anno) e la portata nominale massima della derivazione (4,5 l/s) sono mediamente congrui;

- il pozzo realizzato:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
- non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura libero o confinato non a rischio denominato "Transizione Pianura Appenninica Padana - confinato superiore" - codice 0620ER-DQ2-TPACS, con stato chimico e quantitativo buono;

- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

VERIFICATO che:

- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

ATTESO, che la ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 e dell'art. 27 comma 6 del regolamento regionale n. 41/2001, è tenuta:

- a versare i canoni di concessione pregressi come indicati nell'art. 6 del disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;
- a versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- che la ditta concessionaria ha già versato il deposito cauzionale previsto, al momento del rilascio della concessione preferenziale, come riportato nell'art. 7 del disciplinare soprarichiamato;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2021**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **NUOVA CARROZZERIA G.M. srl** con sede a Camposanto (MO), in via dell'Artigianato n. 6/8, C.F./P.Iva 01017740364, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso la propria sede, con prelievo idrico ad uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale) - codice procedimento **MOPPA4056 (ex 5596/S)**;

b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile, dal pozzo in argomento, pari ad una **portata massima di l/s 4,5** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m³/anno 100**;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e

le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino al 31.12.2021;

e) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- dei canoni pregressi di concessione, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- del canone di concessione per l'annualità 2018, fissato nell'importo di € 162,45;

g) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

k) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

m) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 N. 104 - ART. 133, c.1b) e s.m.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **Carrozzeria Nuova GM srl** con sede a Camposanto (MO) in via Dell'Artigianato n. 6/8 C.F./P.Iva 01017740364, codice procedimento **MOPPA4056** - ex 5596/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di esercizio **4,5 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **100 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima sito in comune di Camposanto (MO), in via San Felice n. 50.

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare metallica del diametro interno di Ø=mm. 100;
- profondità manufatto m. 100 dal piano campagna;
- **data di realizzazione: anno 1979**;
- **portata nominale 4,5 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 13, mappale 204 del NCT del comune di Camposanto (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=668.966 Y=963.003;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 5,5.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2021**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018 ammonta a €. 162,45, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 La ditta G.M. **CATAFORESI srl** è tenuta al pagamento dei canoni arretrati di concessione alla Regione Emilia Romagna, per le annualità pregresse a decorrere dall'anno 2006, qualora non ancora versati, come riportato nella tabella sottostante:

uso industriale	canone anno 2006	€ 1.808,80
uso industriale	canone anno 2007	€ 1.839,50
uso industriale	canone anno 2008	€ 1.869,00
uso industriale	canone anno 2009	€ 1.897,00
uso industriale	canone anno 2010	€ 1.925,50
uso industriale	canone anno 2011	€ 1.954,00
uso industriale	canone anno 2012	€ 1.983,00
uso industriale	canone anno 2013	€ 2.013,00
uso industriale	canone anno 2014	€ 2.043,00
uso industriale	canone anno 2015	€ 2.069,60
uso industriale	canone anno 2016	€ 2.069,60
uso igienico ed assimilati	canone anno 2017	€ 162,45

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015** è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa

al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è stato versato dalla ditta richiedente al rilascio della concessione preferenziale soprarichiamata (atto n. 5051 del 15/04/2005).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Il concessionario, qualora la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivata/restituita, nonchè garantirne il buon funzionamento e comunicare alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di

altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione,

senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato digitalmente dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.